



Titolo

Tribunale federale nazionale – competenza – settore tecnico – altri procedimenti non riguardanti il settore tecnico – connessione – è competente il Tribunale federale nazionale – cd. patteggiamento o archiviazione del procedimento – non rilevano – individuazione della competenza - avviso della conclusione delle indagini - richiesta di archiviazione - rilevanza

Descrizione

Con decisione CFA, SS.UU., n. 34/2022-2023 la Corte federale d'appello aveva enunciato il seguente principio di diritto: *Ai sensi dell'art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie".* Tale principio va esplicitato nel seguente modo: *"Qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell'art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore tecnico. E ciò sia quando tali questioni siano direttamente oggetto del deferimento di cui all'art. 80 CGS, sia quando esse, nell'ambito dell'attività di indagine, siano state oggetto della misura della applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento o di un provvedimento di archiviazione ex art. 126 CGS. Ai fini della individuazione della competenza – e, eventualmente, allo spostamento della stessa – occorre fare riferimento all'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione. Quanto sopra al fine di assicurare una trattazione unitaria dei procedimenti, ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie e garantire la corretta attribuzione della competenza in capo all'organo giudicante predeterminato dal legislatore federale."*

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 125/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Cavallo

Riferimenti normativi

art. 84 CGS; art. 80 CGS; art. 126 CGS; art. 123 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0125 CFA del 29 maggio 2024 (PF-Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi)